

Ai sigg. Presidenti di Associazione
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg. Componenti la Procura Federale
Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione d'Appello

Loro sede

Oggetto: Statuto Federale

Si evidenzia che all'art. 18.1 dello Statuto Federale trasmessoci dal C.O.N.I., previa approvazione della Giunta Nazionale del 17 dicembre 2004, è rimasta la vecchia dicitura "il Delegato Provinciale, nominato annualmente dal Consiglio Federale...", mentre il successivo art. 18.4 così recita: "il Delegato Provinciale, nominato per la durata di un quadriennio olimpico,.....".

Ciò precisato, si conferma che la durata della carica di Delegato Provinciale, prevista dal nuovo Statuto, è quadriennale.

A convalida di quanto espresso, si rimanda all'art. 29.4 dello Statuto Federale, il quale, indicando la durata delle cariche federali, riporta alla lettera d) "quadriennale per il Delegato Provinciale". Ciò nel rispetto di quanto dettato dai Principi Informatori del C.O.N.I., che espressamente prevedono, per tutte le cariche centrali e periferiche delle Federazioni Sportive Nazionali, la durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico.

Con l'occasione, si fa presente, inoltre, che al 3° rigo dell'art. 9.2.1 dello Statuto Federale, non è da considerare il pronome relativo "che", riportato tra le parole "società" ed "abbiano", rimasto nel testo.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

f.to
Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Squillante